

## **Bollettino Ufficiale n. 11 del 19 / 03 / 2009**

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 36–10912

Regolamento (CE) n. 1698/2005. Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane. Apertura domande per la campagna 2009.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi

delibera

di stabilire, a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa – anno 2009 – agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte, secondo le modalità descritte alla Misura 211 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n° 44 – 7485 del 19/11/2007 e approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28/11/2007;

di destinare, per il pagamento delle indennità compensative per l'anno 2009, la somma complessiva di € 6.675.000,

di attribuire prioritariamente l'indennità, nel caso le risorse finanziarie non fossero sufficienti, secondo un criterio altitudinale e di fertilità dei suoli, alle coltivazioni tipiche delle alte vallate, escludendo dal contributo le coltivazioni proprie dei fondi valle o delle zone più fertili secondo l'ordine di esclusione che verrà definito nel bando,

di incaricare la Direzione Regionale 14 – Opere Pubbliche, Difese del suolo, Economia montana e Foreste – di predisporre apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative relative alla presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2009, ivi compresa l'elencazione delle coltivazioni secondo l'ordine di priorità sopra descritto.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento . n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina del B.U.R.P."

(omissis)